SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 437

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia

ONOREVOLI SENATORI. – Oggi, più che mai, qualsiasi discorso sulla mafia e sui fenomeni ad essa assimilabili, che non approfondisca la reale gravità dei processi in atto e individui precise responsabilità, è già di per sè un atto di copertura e di omertà, tanto più grave e pericoloso quanto drammatiche e inequivocabili sono state le vicende degli ultimi anni. Verità elementari, che si è fatto di tutto per oscurare e rimuovere, sono finalmente venute a galla e non si può fare finta di non vederle. Le sorti della democrazia nel nostro Paese sono legate alla capacità che avremo di fare i conti con queste verità, di chiamarle con nomi e cognomi, di condurre con coraggio e determinazione battaglie culturali e politiche che sono l'esatto contrario dei sociologismi di moda, della retorica sull'onnipresenza e inafferrabilità della «piovra» e degli appelli unanimistici.

In sintesi le proposte che formuliamo al Parlamento sono le seguenti:

1) La trasformazione della Commissione di vigilanza sulla legge Rognoni-La Torre, prevista dall'articolo 3 della legge stessa e lasciata scadere con la IX legislatura, in Commissione inquirente, rinnovabile ad ogni legislatura, che abbia la possibilità di intervenire qualora si registrino fenomeni particolarmente gravi di compromissione-commistione con il fenomeno mafioso delle strutture della pubblica amministrazione: appalti delle opere pubbliche, gestione dei servizi pubblici, paralisi degli enti locali, concorsi pubblici, eccetera.

2) Tale Commissione dovrebbe stimolare la costituzione di un osservatorio permanente sul fenomeno mafioso, attraverso un rapporto organico sulla base di precisi progetti, con università, centri di ricerca e istituti, evitando la logica degli esperti, più o meno inventati, selezionati in base a lottizzazioni di partiti o correnti.

3) Superamento dell'istituto dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia con la creazione di un organo collegiale, con articolazioni sul piano nazionale.

4) Abolizione delle misure di prevenzione personale.

5) Finalizzazione della legge alla individuazione dei grandi patrimoni accumulati con modalità mafiose.

6) Pubblicazione delle schede sui politici compromessi con la mafia, redatte dalla precedente Commissione antimafia.

7) Favorire con opportuni provvedimenti la gestione delle imprese sequestrate da parte dei lavoratori delle imprese medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia permanente e rinnovata ad ogni legislatura.

Art. 2.

1. La Commissione, esaminate la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia, dovrà proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause.

Art. 3.

1. La Commissione ha inoltre il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge Rognoni-La Torre e delle altre leggi dello Stato, nonchè degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Art. 4.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed

istituto procedurale, sia penale, sia civile o amministrativo. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente.

2. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali sia amministrative già acquisite, potrà inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

3. La Commissione stabilisce all'unanimità di quali atti o documenti non si deve fare menzione nelle relazioni, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

4. Alle indagini della Commissione non può esser opposto nè il segreto professionale, nè il segreto bancario, nè il segreto istruttorio, nè il segreto militare, nè il segreto politico o amministrativo, nè il segreto di Stato.

5. Per quanto riguarda il segreto di Stato, si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

6. Non possono comunque essere oggetto di segreto fatti che la Commissione giudichi eversivi dell'ordine democratico di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciscun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 7.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione ha il compito di istituire un osservatorio permanente sul fenomeno mafioso istituendo un rapporto organico sulla base di precisi progetti con università, centri di ricerca ed istituti.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.